

DELIBERA N. 39/13/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO FASC. 125/12/SM-CRC AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETE 8 S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE RETE 8 VGA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMI 2 E 6 DEL "TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI" E DEI PARAGRAFI 2.2 LETT. B), 2.4 E 2.5 LETT. B) DEL "CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI"

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo Unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132; dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e dal decreto legislativo n. 120, del 28 giugno 2012, "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

VISTA la legge della regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n.1 recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.re.com”, e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 3 16/09/CONS del 10 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro” tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (“Accordo quadro”) di cui all’allegato A alla delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Emilia Romagna CONT/8/2012/Novembre/Proc.1.10.22/50, datato 13/11/2012, e notificato in data 15/11/2012, con il quale è stata contestata alla società RETE 8 S.r.l., con sede legale in Via dell’Arcoveggio n. 49/5, 40129 Bologna (BO), esercente l’emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale RETE 8 VGA, la violazione dell’art. 34, commi 2 e 6 del “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici” e dei paragrafi 2.2 lett. b), 2.4 e 2.5 lett. b) del “Codice di Autoregolamentazione TV e minori” per aver trasmesso in data 23 luglio 2012 dalle ore 20.01.06 alle ore 21.20.42, in fascia oraria per tutti, una puntata del programma comico di intrattenimento “Costipanzo Show”, ritenuto inidoneo ai minori in considerazione del linguaggio impiegato;

VISTI il supporto probatorio e gli atti trasmessi dal Co.re.com Emilia Romagna;

RILEVATO che:

- il giorno 23 luglio 2012, dalle ore 20.01.06 alle ore 21.20.42, dunque in fascia oraria per tutti, l'emittente RETE 8 VGA ha trasmesso una puntata del programma "Costipanzo Show";
- Costipanzo Show è un programma comico di intrattenimento, parodia di un famoso programma televisivo, nell'ambito del quale in taluni casi, nel corso della puntata oggetto di contestazione, viene utilizzato un linguaggio ironico, "colorito" e allusivo;

RILEVATO che nelle memorie difensive Prot. 0049267-11/12/2012-ALRER del 11/12/2012, così come integrate nel corso dell'audizione, svolta presso gli uffici del Co.re.com in data 5 dicembre 2012, l'emittente ha dichiarato:

- i contenuti ed il linguaggio utilizzati non erano volgari ma casomai divertenti ed ironici e comunque mai eccessivi;
- l'emittente RETE 8 VGA è da sempre molto attenta al contenuto dei propri programmi e si impegna a non trasmettere più il programma oggetto della violazione in fascia per tutti ma solo dopo le 22.30;

VISTA la proposta di sanzione relativa al procedimento in esame redatta dal Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna il 21 novembre 2012, trasmessa con nota protocollata al n. 0064292 del 14 dicembre 2012, con la quale il Comitato ha ritenuto che la società in questione risulta aver violato dell'art. 34, commi 2 e 6 del "Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici" e i paragrafi 2.2 lett. b), 2.4 e 2.5 lett. b) del "Codice di Autoregolamentazione TV e minori" e ha ritenuto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00), ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, e 51, comma 5, del richiamato Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici. In particolare, il Co.re.com Emilia Romagna ha ritenuto di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dall'emittente RETE 8 VGA e, per essa, dalla società RETE 8 S.r.l., appare contenuta;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società è in generale molto attenta alla

propria programmazione e ha dichiarato che non trasmetterà ulteriori repliche del programma oggetto del presente procedimento;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società RETE 8 S.r.l. si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria così come proposta;

RITENUTO che non possa trovare accoglimento quanto proposto dal Co.re.com in quanto dall'esame degli atti si evince che il programma trasmesso non può considerarsi nocivo per un pubblico di minori tenuto peraltro conto del contesto comico nell'ambito del quale si inseriscono gli scambi di battute ritenuti dal Co.re.com in violazione delle norme poste a tutela dei minori; gli interventi contestati contengono in realtà espressioni che possono essere interpretati come rilevanti sotto il profilo del buongusto, come comunemente inteso, piuttosto che configurare una ipotesi di ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità; il contesto comico contribuisce a stemperare le criticità prospettate e impedisce che il programma assuma contorni morbosi o scivoli in una volgarità fine a se stessa, escludendone il potenziale effetto nocivo, considerato inoltre che il programma è andato in onda in fascia oraria di televisione per tutti e, quindi, al di fuori della fascia oraria protetta;

RITENUTO, per l'effetto, che la messa in onda in data 23 luglio 2012, dalle ore 20.01.06 alle ore 21.20.42, della puntata del programma di intrattenimento "Costipanzo Show" sull'emittente RETE 8 VGA non integri la violazione dell'art. 34, commi 2 e 6 del "Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici" e i paragrafi 2.2 lett. b), 2.4 e 2.5 lett. b) del "Codice di Autoregolamentazione TV e minori";

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci